

Ai Lavoratori tutti
ASL SALERNO

Importante e innovativa decisione del Tribunale di Salerno Sezione Lavoro che ha respinto il ricorso ex art 700 proposto da RDB.

Il predetto sindacato autonomo ebbe ad impugnare la decisione delle tre ex Rsu delle disciolte ASL di Salerno di fondersi in un unico organismo (Assemblea Generale di tutti gli eletti Rsu) quale rappresentanza dei lavoratori della nuova ASL Salerno e ebbe a richiedere al Giudice del Lavoro di dichiarare la decadenza delle Rsu elette precedentemente nelle tre disciolte ASL della Provincia di Salerno e di ordinare elezioni suppletive, prima del rinnovo generale previsto entro il prossimo 30 novembre.

Il Giudice adito ha condiviso a pieno le tesi difensive degli Organi di rappresentanza della neo costituita ASL (Assemblea Generale e Ufficio di Presidenza) e delle convenute Segreterie Provinciali tra le quali la FP CGIL SALERNO.

Egli, nel dispositivo dell'ordinanza di rigetto, ha precisato che il nuovo organismo Rsu, nato dalla fusione delle precedenti assemblee degli eletti, non deve essere considerato "un nuovo organismo" essendo esso esclusivamente la continuazione logica degli organismi antecedentemente eletti; inoltre respinge l'idea di parte ricorrente - RDB - di considerare automaticamente decadute le precedenti Rsu elette presso le singole ASL, dovendosi ritenere, allo stato, l'Assemblea Rsu scaturita dalla fusione, la semplice continuazione sotto il profilo logico giuridico degli organismi antecedentemente eletti.

Egli ha ritenuto, inoltre, del tutto illogico il rinnovo degli organismi, attraverso elezioni suppletive, tenuto conto che il rinnovo dei medesimi è, comunque, fissato per il prossimo 30 novembre 2010. La decisione in commento pone un punto fermo, attribuendo piena legittimità all'agire dell'Assemblea Unificata della Rsu dell'ASL Salerno.

E' stata, anche, premiata e riconosciuta la linea sindacale di quanti intendono proseguire nel confronto per tentare di chiudere accordi a difesa dei diritti e del salario dei lavoratori.

Vogliamo augurarci adesso che tutti possano essere disponibili a intraprendere la strada maestra su indicata.

La Segreteria FP CGIL SALERNO





Tribunale Ordinario di Salerno
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

SI COMUNICA A:

→ **Avv. MARINO ALFREDO**
VIA FRANCESCO PAOLO VOLPE 46
84100 SALERNO SA

6323

Sez/Coll 01 - Corso Garibaldi

Comunicazione di cancelleria

Tipo proced. Lavoro

Numero di ruolo generale: 8315/2009

Giudice: **CAVALIERO DIEGO**

Data prossima udienza: Ore:

Parti nel procedimento

Ricorrente principale	STORNIELLO VITO + 4 Avv. FALVELLA FILIPPO (C)
Ricorrente (altro)	BARONE GENNARO Avv. FALVELLA FILIPPO (C)
Ricorrente (altro)	FERRO ANIELLO Avv. FALVELLA FILIPPO (C)
Ricorrente (altro)	PROCIDA CARLO Avv. FALVELLA FILIPPO (C)
Ricorrente (altro)	ATTIANESE FRANCESCO Avv. FALVELLA FILIPPO (C)
Resistente Principale	FASOLINO PAOLO + ALTRI Avv. DE FELICE MICHELE
Resistente (altro)	CARPINELLI ROSARIO Avv.
Resistente (altro)	RUFO CARMINE Avv.
Resistente (altro)	MARI REGINA Avv.
Resistente (altro)	DI CANDIA SALVATORE Avv.
Resistente (altro)	SINDACATO CISL FPS Avv. MARINO ALFREDO
Resistente (altro)	SINDACATO CGIL FP Avv. DE FELICE MICHELE
Resistente (altro)	SINDACATO UIL FPL Avv.

Deou. 17304.

TRIBUNALE DI SALERNO

Sezione Lavoro

Procedimento n. 8315/2009 r.g. sez.lavoro

Il giudice

Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede, osserva:

in fatto:

con ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dinanzi al giudice del lavoro di Salerno, Storniello Vito, Barone Gennaro, Ferro Aniello, Procida Carlo, Attianese Francesco, dipendenti ed Rsu della RDB delle disciolte Asl di Salerno, rappresentavano che con decreto del Presidente della Regione Campania si era dato corso alla costituzione dell'Azienda Sanitaria Locale di Salerno, che incorpora le aziende antecedentemente presenti sul territorio. Il segretario provinciale della RDB provvedeva ad inviare una comunicazione alle segreterie provinciali di tutti i sindacati rappresentati presso le aziende sanitarie disciolte, nell'ambito della quale si rappresentava la decadenza dei rappresentanti sindacali, atteso il processo di incorporazione delle precedenti A.s.l.. Si evidenziava, conseguenzialmente, la necessità di una nuova consultazione che fosse finalizzata alla costituzione di un primo organismo legittimato dal voto dei lavoratori dell'Ente appena costituito. Si evidenziava la decadenza delle RSU perché facenti parte di un organismo decaduto a causa della fusione delle Asl presenti sul territorio in un'unica Azienda.

Relativamente alla sussistenza dei requisiti caratterzzanti il ricorso alla procedura ex art. 700 c.p.c. si evidenziava la lesione di norme di rango Costituzionale, concludendo come in atti. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano le sigle sindacali convenute, contestando preliminarmente la sussistenza del periculum in mora necessario all'emissione di un provvedimento cautelare e comunque la infondatezza delle doglianze mosse dal ricorrente, ed altresì il fumus boni juris legittimanti la procedura ex art. 700 c.p.c.

In udienza di discussione, i procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi atti sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il giudice si riservava.

In diritto:

Il ricorso è infondato.

Appaiono condivisibili le argomentazioni delle convenute.

In particolare non può non evidenziarsi che l'assemblea delle Rsu non può certamente definirsi come un nuovo organismo, bensì costituisce esclusivamente la continuazione logica degli organismi antecedentemente eletti. Non si condivide l'assunto dei ricorrenti, nel momento in cui si palesa un'automatica decadenza delle Rsu già elette presso le singole Asl, ma deve ritenersi, allo stato, la semplice continuazione, sotto un profilo logico - giuridico, degli organismi antecedentemente eletti. Tale assunto oltre che essere sostenuto ma motivazioni di carattere logico, trova ulteriore conferma nell'espresso dettato legislativo nell'ambito della l.15/2009 che espressamente prevede la proroga degli organismi di rappresentanza del personale anche se le relative elezioni erano già state indette. Le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi si svolgeranno ... entro il 30 novembre 2010. L'accoglimento delle tesi di parte ricorrente determinerebbe lo svolgimento di doppie elezioni prive di ogni fondamento logico oltre che giuridico. La domanda così come proposta non merita accoglimento.

Ragioni di equità impongono la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso

compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Si comunici

Salerno, 27.5.2010

[Handwritten signature]
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
2010-5-2010
[Handwritten signature]

Il giudice
Dr. Diego CAVALIERO

TRIBUNALE DI SALERNO
in copia conforme all'originale
Salerno, il 03.06.2010
Cancelliere (PS)
di SSA Frances Lombardi